

## CESSIONI / ACQUISTI DA SAN MARINO: DALL'1.7.2022 OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** nei rapporti di scambio tra **Italia e San Marino**.

In attuazione della citata disposizione, con il DM 21.6.2021, il MEF ha "aggiornato" le modalità operative riguardanti le **cessioni di beni** effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che **dall'1.7.2022**, terminato il periodo transitorio (1.10.2021 - 30.6.2022) durante il quale la fattura poteva essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo, **scatta l'obbligo di emettere e accettare la fattura in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

<b>Cessioni di beni tra Italia e San Marino</b>	<b>dall'1.7.2022</b>	<b>fatture emesse / accettate esclusivamente in formato elettronico</b> (fatte salve specifiche ipotesi di esonero)
---	----------------------	--

Con il Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l'emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni in esame, prevedendo in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono **trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (Sdi)** in base alle regole tecniche contenute nel Provvedimento 30.4.2018.

L'Ufficio Tributario di San Marino è:

- deputato alle "lavorazioni" delle fatture elettroniche;
- accreditato come "nodo attestato" a Sdi (trasmette le fatture elettroniche emesse dai cedenti sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai cedenti italiani).

A tal fine nelle fatture emesse va riportato il seguente **codice destinatario**

**2R4GTO8**

L'Ufficio competente per l'effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall'Ufficio Tributario di San Marino, è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.



Tramite lo specifico servizio di consultazione gestito dall'Agenzia delle Entrate, il cedente / acquirente italiano può visualizzare, oltre ai **dati fiscali delle fatture elettroniche emesse / ricevute** relative agli scambi con San Marino, anche l'**esito dei relativi controlli**.

Il citato Decreto 21.6.2021 regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

- **cessioni** di beni verso San Marino;
- **acquisti** di beni da San Marino, **con addebito** dell'imposta e **senza addebito** dell'imposta.

### SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di emettere / ricevere le fatture in formato elettronico interessa i **soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia**, che effettuano cessioni / acquisti di beni da **soggetti passivi sammarinesi** in possesso del numero di identificazione attribuito da San Marino.

### SOGGETTI ESCLUSI

#### **Contribuenti minimi / forfetari**

A decorrere **dall'1.7.2022**, a seguito della **soppressione dell'esonero** dalla fatturazione elettronica ad opera dell'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2", anche:

- i contribuenti minimi / forfetari;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **superiori a € 25.000**, devono **adottare la fatturazione elettronica** anche per le cessioni di beni poste in essere tra l'Italia e San Marino. Rimangono esclusi quindi i predetti soggetti con ricavi 2021 pari o inferiori a € 25.000 i quali possono continuare ad emettere fatture in formato cartaceo.

### **Operatori sammarinesi con ricavi inferiori a € 100.000**

L'Ufficio Tributario di San Marino con la Circolare 28.9.2021, n. 103321, ha reso noto che, a decorrere dall'1.7.2022, gli operatori sammarinesi che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi per un **importo inferiore a € 100.000** sono **esclusi dall'obbligo** di emissione della **fattura elettronica** e pertanto la stessa può essere emessa in **formato cartaceo**.

<b>Emissione fattura dall'1.7.2022</b>	<b>Import</b>	<b>Export</b>
<b>Cartacea</b>	Non consentita (*)	Non consentita (*)
<b>Elettronica</b>	Obbligatoria, salvo esenzione (*)	Obbligatoria, salvo esenzione (*)

(\*) Soggetti che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi per un importo inferiore a € 100.000.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Le **cessioni** di beni ad operatori sammarinesi sono assimilate alle **esportazioni**. Con riguardo agli **acquisti** di beni da operatori sammarinesi sono utilizzabili 2 procedure, alternative, a scelta delle parti, ossia il cedente sammarinese può emettere una **fattura**:

- **con addebito dell'IVA;**
- **senza addebito dell'IVA.**

In particolare, le **cessioni di beni** effettuate mediante trasporto / consegna a San Marino, e i **servizi connessi**, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che hanno **comunicato il proprio numero di identificazione** sono **non imponibili** ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72.

È assimilato alle cessioni l'**invio di beni** a San Marino, mediante trasporto / spedizione **a cura del soggetto passivo italiano / da terzi per suo conto**.



L'assimilazione **non opera**:

- per i beni inviati a San Marino per lo svolgimento di **perizie / operazioni di perfezionamento / manipolazioni usuali** intese a garantirne la conservazione / migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione / rivendita, se i beni sono **successivamente trasportati / spediti al committente**;
- per l'introduzione a San Marino di beni **temporaneamente utilizzati per l'effettuazione di prestazioni**.

Tali operazioni devono essere **annotare in un apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.

Per l'**introduzione di beni** in Italia provenienti da San Marino, oltre a quanto previsto dall'art. 71, DPR n. 633/72, trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato Decreto 21.6.2021, che prevedono, in sintesi, le predette 2 modalità (alternative) di assolvimento dell'IVA.

**Non** è considerata **introduzione** di beni in Italia:

- l'introduzione di beni **oggetto di perizie / operazioni di perfezionamento / manipolazioni** usuali intese a garantirne la conservazione / migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione / rivendita, se i beni sono **successivamente trasportati / spediti al committente, operatore economico, sammarinese**;
- l'introduzione di beni **temporaneamente utilizzati per l'effettuazione di prestazioni**.



Le predette operazioni devono essere **annotate in un apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.

### **MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Le operazioni in esame si considerano **effettuate all'inizio del trasporto / spedizione**, all'acquirente / a terzi per suo conto dall'Italia o da San Marino.

Se gli effetti traslativi / costitutivi si **producono in un momento successivo**, l'operazione **si considera effettuata**:

- **nel momento in cui gli stessi si producono**;
- comunque **dopo un anno dalla consegna / spedizione**.

Per i beni trasferiti in base a **contratti estimatori e simili**, l'operazione si considera effettuata:

- **all'atto della rivendita**;
- alla scadenza del **termine pattuito**, se i beni non sono restituiti anteriormente;
- in ogni caso **dopo il decorso di un anno dalla consegna / spedizione**.

Per tali ultime fattispecie, le operazioni devono essere **annotate in un apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.



Se anteriormente al verificarsi dei predetti eventi è **emessa fattura / pagato il corrispettivo**, l'operazione **si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato / pagato, alla data della fattura / pagamento.

### **CESSIONI DI BENI A SAN MARINO**

Per le cessioni di beni a San Marino, la **fattura**, nonché la (eventuale) **nota di variazione**, va emessa in **formato elettronico tramite Sdl**.


Le **fatture elettroniche** emesse dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, **sono trasmesse da Sdl all'Ufficio Tributario di San Marino**. Quest'ultimo, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione:

- **convalida** la regolarità della fattura;
- **comunica l'esito del controllo** alla DP di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è **subordinata** alla **convalida della regolarità** della fattura da parte dell'Ufficio Tributario di San Marino.

Come precisato dall'Agenzia nel citato Provvedimento 5.8.2021, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano **visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino**, con il relativo **esito dei controlli** effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.

**La cessione va assoggettata ad IVA** qualora **nei 4 mesi successivi** all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario **non provveda a convalidare** la regolarità (esito negativo). In tal caso il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.



## CESSIONI DI BENI A SOGGETTI PRIVATI

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi, ad eccezione:

- delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- delle vendite a distanza;

sono da assoggettare ad IVA in Italia con applicazione dell'aliquota ivi prevista.

## ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO

Gli adempimenti a carico degli operatori sono collegati al fatto che il cedente sammarinese emetta fattura **con addebito o meno dell'IVA**.

### FATTURA DA SAN MARINO CON ADDEBITO DELL'IVA

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti / trasportati in Italia accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono **trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino a Sdl**, il quale le **recapita all'acquirente italiano**. Quest'ultimo può **visualizzare**, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, le **fatture elettroniche ricevute**.

Per le **fatture elettroniche con addebito dell'IVA**, l'imposta è **versata dal cedente sammarinese all'Ufficio Tributario**, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla DP di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La DP di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi** e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino. In caso di:

- versamento carente, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
- versamento eccedente l'imposta dovuta, la DP di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.

L'**esito positivo del controllo** da parte della DP di Pesaro-Urbino è reso noto:

- all'Ufficio Tributario di San Marino;
- **all'acquirente, che da tale momento può detrarre l'IVA.**

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 5.8.2021, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per gli acquisti di beni da San Marino **con addebito dell'IVA**, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, l'acquirente italiano visualizza i **dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese e l'esito dei controlli effettuati** dalla DP di Pesaro-Urbino, al fine di **poter procedere alla detrazione** dell'IVA.

### FATTURA DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL'IVA

Il cedente sammarinese può emettere **fattura elettronica senza indicazione dell'IVA dovuta**. L'acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdl, deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per **l'integrazione delle fatture elettroniche**.


A tal fine all'acquirente italiano deve compilare ed inviare a Sdl un **Tipo documento TD19** indicando, come desumibile dalle Specifiche tecniche predisposte dall'Agenzia delle Entrate (ver. 1.7), in particolare:

- nel campo **"CedentePrestatore"**, i dati del cedente sammarinese;
- nel campo **"Data"**, la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero);
- nel campo **"DatiFattureCollegate"**, l'IDSdl, attribuito da Sdl, della fattura di riferimento.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l'esito positivo dei controlli effettuati dalla DP di Pesaro-Urbino.

A seguito delle modifiche apportate al citato Provvedimento ad opera del Provvedimento 29.9.2021, per assolvere l'IVA **non è più richiesto attendere l'esito positivo dei controlli effettuati dalla DP di Pesaro-Urbino**.

Infatti, ora l'Agenzia precisa che l'acquirente italiano **visualizza la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi** e procede all'applicazione del reverse charge ai sensi del citato art. 17, comma 2. In base al comma 2 dell'art. 8, DM 21.6.2021, l'annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti va effettuata, secondo le modalità ed i termini prescritti rispettivamente dagli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72.



## **ACQUISTI DA OPERATORI SAMMARINESI CON RICAVI INFERIORI € 100.000**

Come sopra accennato, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tributario di San Marino nella citata Circolare n. 103321, i cedenti sammarinesi con **ricavi dichiarati nell'anno precedente inferiori a € 100.000**, sono **esonerati dall'obbligo** di emissione fattura elettronica e pertanto possono emettere fattura in **formato cartaceo** (con addebito o meno dell'IVA).

Come previsto dal citato DM 21.6.2021, in caso di emissione di **fattura cartacea** da parte del cedente sammarinese:

- **con addebito dell'IVA**, quest'ultimo emette la fattura in 3 esemplari e le presenta all'Ufficio Tributario di San Marino (consegnando la somma corrispondente all'IVA dovuta).

Il cedente sammarinese **trasmette all'acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata** con datario e timbrata con impronta a secco dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Dal momento di ricevimento della fattura l'acquirente italiano procede con l'annotazione nel registro degli acquisti al fine della **detrazione dell'IVA** in base alle consuete regole del DPR n. 633/72;

- **senza addebito dell'IVA**, quest'ultimo:
  - emette la fattura in 2 esemplari e le presenta all'Ufficio Tributario di San Marino;
  - **trasmette all'acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare.**

L'acquirente italiano **assolve l'imposta** ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'IVA sull'esemplare della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese e procede con l'applicazione del reverse charge.

È possibile effettuare l'integrazione elettronica utilizzando il predetto Tipo documento TD19.



In caso di mancata / irregolare ricezione della fattura, l'acquirente italiano provvede all'**emissione / regolarizzazione della stessa** nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 (ossia, 4 mesi + 30 giorni dalla mancata / irregolare emissione della fattura da parte del cedente sammarinese).

## **ESTEROMETRO**

In base all'art. 1:

- comma 3, D.Lgs. n. 127/2015



*“per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono **emesse esclusivamente fatture elettroniche** utilizzando il Sistema di interscambio», in formato xml”;*

- comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015



*“i soggetti passivi di cui al comma 3 **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate i **dati** relativi alle **operazioni** di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche** [tramite SdI]”.*

Dal combinato disposto dei citati commi 3 e 3-bis, a decorrere dall'1.7.2022, l'emissione della fattura in formato elettronico (codice natura N3.3) comporta il **venir meno dell'esterometro nei rapporti con San Marino.**

Analogamente per gli **acquisti** da San Marino **senza IVA** con integrazione elettronica da parte dell'acquirente italiano.

Preme rammentare che l'art. 12, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha **ampliato il novero delle operazioni escluse dall'esterometro**, prevedendo che l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni in esame **non è richiesto** per gli **acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a **€ 5.000** per singola operazione.

Pertanto, i predetti acquisti di beni / servizi fuori campo IVA ex art. 7-bis o 7-quater, DPR n. 633/72, quali ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all'estero, vanno comunicate con l'esterometro **solo se di importo superiore a € 5.000**.

#### **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

In base all'art. 20, DM 21.6.2021, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 5.8.2021, per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, **può essere emessa in formato elettronico tramite Sdl**, che la trasmette all'Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

La possibilità di continuare ad emettere / ricevere fatture in formato cartaceo si riflette sulla necessità di presentare l'esterometro.

In particolare, come desumibile dalle Specifiche tecniche predisposte dall'Agenzia delle Entrate (ver. 1.7), per i servizi ricevuti da operatori sammarinesi il committente italiano deve utilizzare il Tipo documento TD17.